

ORDINANZA MUNICIPALE SUI PUNTI DI VENDITA DI CIBI DA ASPORTO

del 14 dicembre 2021

Il Municipio di Locarno, richiamati la Legge cantonale sull'apertura dei negozi ed il relativo regolamento, la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d'uso e il relativo regolamento, gli artt. 107 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a e b LOC, 23 e 24 RALOC,

ordina:

Art. 1

Oggetto

¹ La presente Ordinanza disciplina l'attività dei commerci di vendita di cibi d'asporto, allo scopo di garantire la qualità della vita nei quartieri, in particolare in quelli a forte componente residenziale.

² Restano in ogni caso riservate le disposizioni federali e cantonali sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, come pure quelle della Legge cantonale sull'apertura dei negozi.

Art. 2

Definizione

Sono cibi d'asporto gli alimenti oggetto di preparazione e le bevande che non possono essere consumati nel luogo in cui vengono venduti e nelle loro immediate vicinanze (ad esempio piadine, pizza al taglio, prodotti di pasticceria, kebab, gelati, ecc.) e che pertanto non soggiacciono alla Legge sugli esercizi alberghieri e di ristorazione.

Art. 3

Apertura di nuovi commerci

¹ L'apertura di un commercio di cibi d'asporto è soggetta a notifica al Laboratorio cantonale, organo competente ai sensi degli art. 17 LDerr e 20 ODerr.

² Il titolare del commercio è inoltre tenuto a notificarsi presso la Polizia Città di Locarno almeno 10 giorni lavorativi prima dell'apertura, producendo:

- la licenza edilizia cresciuta in giudicato;
- la prova dell'avvenuta notifica presso il Laboratorio cantonale.

Art. 4

Orari

¹ I punti vendita di cibi da asporto possono rimanere aperti secondo le disposizioni previste dalla Legge cantonale sull'apertura dei negozi.

² Nel caso di particolari eventi o in altre circostanze eccezionali la polizia può concedere deroghe all'orario di apertura.

Divieti	<p>Art. 5</p> <p>¹ Il consumo di cibi da asporto è vietato nel luogo di vendita e nelle sue immediate vicinanze.</p> <p>²Eventuali sedie all'interno del locale di vendita possono essere utilizzate dai clienti unicamente per attendere la preparazione dei prodotti acquistati.</p>
Prestazioni particolari	<p>Art. 6</p> <p>Per le prestazioni particolari della Polizia comunale è applicabile l'Ordinanza municipale che stabilisce le relative tasse e tariffe (n°. 100.11).</p>
Contravvenzioni	<p>Art. 7</p> <p>Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino a CHF 10'000.--.</p>
Procedura	<p>Art. 8</p> <p>¹ Contro le decisioni della Polizia comunale è dato reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dall'intimazione.</p> <p>² Contro le decisioni del Municipio, comprese quelle in materia di contravvenzioni, è dato ricorso nei modi e nei termini stabiliti dalla LOC.</p>
Entrata in vigore	<p>Art. 9</p> <p>La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.</p>

IL MUNICIPIO

Ordinanza adottata dal Municipio con risoluzione municipale n°. 1463 del 14 dicembre 2021. Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dall'11 gennaio 2022 al 9 febbraio 2022. Entrata in vigore: 10 febbraio 2022.